

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"hub.MAT – LABORATORIO PER LA MOBILITÀ L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO"

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Hub.MAT - Laboratorio per la Mobilità, l'Ambiente ed il Territorio - Associazione di promozione sociale", in sigla denominata "Hub.MAT APS".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Hub.MAT APS" oppure "Hub.MAT associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

L'Associazione Hub.MAT, più avanti chiamata per brevità Associazione, svolge attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi. La sede legale è fissata in Olbia (OT), Via Romana 43. Verranno istituite sedi operative.

Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

L'Associazione opera in collaborazione con i servizi esistenti sul territorio. Potrà aderire ad altri organismi nazionali ed esteri aventi scopi analoghi, complementari o comunque connessi ai propri e partecipare a Consorzi e Cooperative finalizzati ad uno o più attività utili al soddisfacimento degli obiettivi statuari.

ARTICOLO 2

(Statuto)

L'Associazione Hub.MAT è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza gli aderenti l'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale ed apolitica, non ammette discriminazioni di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il presente statuto è modificabile con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con le finalità, con la dottrina e con la legge italiana.

ARTICOLO 3 **(Scopo dell'Associazione)**

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, tra quelle richiamate all'art. 5 co 1 del D.Lgs 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d Dlgs 117/17);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 ed f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. e Dlgs 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f Dlgs 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z Dlgs 117/17).

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano e non urbano, la tutela dell'ambiente e del territorio, la riqualificazione urbana, attraverso la promozione di processi partecipativi, azioni di comunicazione e sensibilizzazione, progetti finanziati, laboratori, formazione, studi e ricerche.

Per tali scopi l'Associazione Hub.MAT si ispira liberamente ai concetti di sviluppo sostenibile, pianificazione della mobilità urbana sostenibile, comunicazione ambientale, urbanistica partecipata o riferibili a qualsiasi teoria, metodologia o disciplina ritenute valide per il perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. L'Associazione si propone inoltre di favorire il contatto e la collaborazione tra soggetti che possiedano conoscenze e competenze inerenti alle finalità perseguite dall'Associazione stessa. Si propone quindi come fulcro di una rete di esperti ed esperienze nei campi di interesse dell'Associazione stessa, da collegare ed utilizzare nella realizzazione delle sue iniziative.

L'Associazione Hub.MAT ritiene che il perseguimento delle finalità suddette favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio e un miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.

Tutte le finalità istituzionali verranno perseguite nel rispetto dei valori e dei diritti umani, civili e sociali e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti.

ARTICOLO 4 **(Attività dell'Associazione)**

Nello specifico, lo scopo dell'Associazione è perseguito attraverso le attività dettagliate:

A. Sviluppo e attuazione di iniziative rivolte alla popolazione atte a favorire la promozione della mobilità sostenibile, la promozione e la valorizzazione di attività per la protezione dell'ambiente e del territorio consapevoli, la partecipazione diretta a favore della tutela e della riqualificazione delle aree abitate nonché

la promozione di azioni di “urbanistica partecipata” finalizzate al miglioramento della qualità della vita degli abitanti dei luoghi oggetto di interesse.

a.1. Organizzazione di conferenze e seminari, laboratori e attività di scambio di conoscenze e buone pratiche con progetti simili in Italia e all'estero, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e promozione, studi e ricerche, corsi di formazione individuali e di gruppo a beneficio della popolazione tutta e/o a specifici gruppi di riferimento.

a.2. Informazione e promozione di processi partecipativi tra la popolazione e l'amministrazione locale e gli altri enti ed organizzazioni competenti in ambito territoriale allo scopo di prendere parte attiva nelle scelte di intervento e sollecitare norme ed iniziative concrete per la realizzazione e lo sviluppo di servizi idonei a stimolare scelte di mobilità sostenibile, protezione dell'ambiente e del territorio, riqualificazione urbana, e conseguentemente, per il miglioramento della qualità della vita.

a.3. Partecipazione dell'Associazione in qualità di beneficiario a bandi di finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, per lo sviluppo di expertise, l'aggiornamento continuo e il supporto alla copertura dei costi dei progetti attuati a beneficio della popolazione per lo sviluppo delle attività connesse agli obiettivi dell'Associazione.

a.4. Attività di raccolta fondi e crowdfunding allo scopo di stimolare la mobilitazione di sponsor privati per le attività di promozione sociale dirette a perseguire gli obiettivi dell'Associazione.

B. Sviluppare ed attuare iniziative progettuali rivolte all'amministrazione locale e regionale, nonché agli altri enti ed organizzazioni competenti in ambito territoriale, atte a stimolare approcci strutturati e processi decisionali che promuovano la mobilità sostenibile, una maggiore protezione dell'ambiente e del territorio e la tutela e riqualificazione delle aree abitate, ai fini di migliorare la qualità della vita dei cittadini e avviare processi virtuosi che generino una maggiore attrattività (anche turistica) e occasioni di imprenditorialità e lavoro.

b.1. Attività di advocacy, supporto a e collaborazione con l'amministrazione locale e regionale e tutti gli altri enti ed organizzazioni competenti in ambito territoriale con l'obiettivo di stimolare e supportare attività istituzionali atte a promuovere iniziative volte a favorire progetti di mobilità sostenibile, protezione dell'ambiente e del territorio e riqualificazione urbana nell'area di competenza e a beneficio della popolazione.

b.2. Stipula di convenzioni con l'amministrazione locale e regionale e tutti gli altri enti ed organizzazioni competenti in ambito territoriale per la predisposizione e presentazione di domande di finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e europei (programma operativo regionale e nazionale, programmi di cooperazione territoriale, programmi di sviluppo rurale, etc.) per progetti di sviluppo e promozione della mobilità sostenibile, protezione dell'ambiente e territorio, della riqualificazione urbana.

b.3. Stipula di convenzioni con l'amministrazione locale e regionale e tutti gli altri enti ed organizzazioni competenti in ambito territoriale per l'organizzazione, il coordinamento ed il supporto di attività progettuali finanziate dirette alla protezione dell'ambiente e del territorio, alla sostenibilità della mobilità dei cittadini, l'attuazione di campagne informative, l'attuazione di processi partecipativi con la popolazione e gli altri stakeholders per scelte di pianificazione urbana (SUMP) sostenibili, promozione di soluzioni di mobilità sostenibile dei turisti e visitatori, studi e ricerche, attività formative, valutazione e monitoraggio, processi di urbanistica partecipata e altre attività legate alla riqualificazione e utilizzo degli spazi urbani da parte della collettività.

C. Sviluppo ed attuazione di iniziative rivolte ai soggetti giuridici privati, anche non profit, e alle piccole e medie imprese atte a stimolare e promuovere le opportunità di business legate a scelte imprenditoriali rivolte

agli utenti della mobilità sostenibile, sensibile alla protezione dell'ambiente e del territorio, attenta e partecipa in attività di tutela e riqualificazione delle aree urbane e rurali.

c.1. Attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alle aziende del territorio al fine di stimolare partecipazione a processi di cura e protezione dell'ambiente (raccolta differenziata, cura delle aree circostanti, etc.) e di promozione della mobilità sostenibile in coordinamento con gli altri soggetti del territorio (enti amministrativi, società civile, cittadinanza, etc...) attraverso l'aumento della conoscenza e consapevolezza in relazione alle opportunità di profitto legata all'offerta dedicata a individui e gruppi sensibili ai temi scopo dell'Associazione.

c.2. Attività di supporto volte alle imprese singole e loro Associazione per la partecipazione a bandi di finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate alla protezione dell'ambiente e del territorio, alla mobilità sostenibile, al mobility management, della partecipazione a progetti di green economy e eco innovazione e, in special modo, a beneficio di imprese ricettive, allo sviluppo di pacchetti turistici sostenibili.

c.3. Supporto alle aziende per attività di promozione indirizzate al bacino di utenti specifico e attività di promozione del network di imprese che si impegnano a supportare processi di mobilità sostenibile e protezione dell'ambiente e del territorio.

ARTICOLO 5

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata; potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ARTICOLO 6

(Associati)

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. L'Associazione è fondata sul principio dell'uguaglianza dei soci.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

fondatori: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. Salvo diverse indicazioni, i soci fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai soci ordinari.

ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

sostenitori: sono completamente equiparati ai soci ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei soci ordinari. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come soci sostenitori.

onorari: sono coloro che hanno acquisito particolari meriti verso l'Associazione o si sono distinti per le loro attività nel campo dei fini statuari; sono nominati dall'assemblea dei soci dietro proposta del Consiglio Direttivo e non sono soggetti al pagamento della quota sociale e dell'iscrizione annuale.

ARTICOLO 7 (Volontari)

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 8 (Lavoro retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 9 (Ammissione dei soci)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

L'ammissione dei soci onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'assemblea ordinaria. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Il socio ammesso si impegna a rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni, a versare una quota d'adesione ed una quota annuale d'iscrizione. L'ammontare delle quote e le relative scadenze verranno stabilite dal Consiglio Direttivo annualmente.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. Le attività svolte dai soci per il funzionamento l'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato come specificato all'art. 7)

ARTICOLO 10

(Quota associativa)

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci. Trascorsi trenta (30) giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta (30) giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta (60) giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta (60) giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 12 del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasferibile.

ARTICOLO 11

(Diritti e doveri degli aderenti)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

1. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi centoventi (120) giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi centoottanta (180) giorni per l'Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno.

2. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

3. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione; il diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci; hanno il diritto di controllo sull'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto.

4. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno deve essere animato da spirito di solidarietà e correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

6. Ciascun socio deve rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti, pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei soci onorari.

ARTICOLO 12

(Recesso ed Esclusione)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo.
2. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che tenga un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi soci, può essere escluso dall'Associazione o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.
5. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
6. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

ARTICOLO 13

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- L' Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato scientifico

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un organo di controllo ai sensi dell'art. 30 e 31 del CTS.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

ARTICOLO 14

(L'Assemblea dei soci)

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Hanno diritto di voto i soci ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 11.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone, o quando l'assemblea lo ritenga necessario.

Un segretario appositamente nominato redige su apposito registro un verbale delle sedute, che viene sottoscritto dal Presidente e conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia a proprie spese.

ARTICOLO 15

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva) su convocazione del Presidente ed anche su domanda motivata e firmata da almeno la metà dei soci o dei membri del Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ARTICOLO 16

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Gli aderenti possono farsi rappresentare solo da altri aderenti non amministratori, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. delibera sulla quota associativa e il suo termine di pagamento
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

ARTICOLO 17

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- l. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

L'assemblea straordinaria delibera sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega.

ARTICOLO 18

(Consiglio direttivo)

Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea. Il Consiglio direttivo è composto da aderenti dell'Associazione eletti dall'assemblea e rieleggibili senza restrizioni. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, dura in carica cinque anni ed è composto da tre a cinque membri. Il numero di membri del Consiglio direttivo è deciso dall'assemblea in sede di elezione dello stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea dei soci), il Vice Presidente ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; ammette nuovi soci; esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

ARTICOLO 19

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 20

(L'organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ARTICOLO 21

(Patrimonio)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti, programmi ed attività realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

- h. entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento;
- i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- k. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.
- l. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

ARTICOLO 22

(Bilancio)

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 23

(Il rendiconto della raccolta fondi)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ARTICOLO 24

(Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da personalità che, per motivi professionali e personali, rappresentano un'eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico hanno un ruolo consultivo e contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante scritti, presenziando alle riunioni del Comitato Direttivo o all'Assemblea dei Soci con diritto di intervento, ma non di voto, o partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell'Associazione. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di proporre al Comitato Direttivo la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'Associazione.

La durata della carica e il numero dei membri sono illimitati. I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Associazione. La revoca, nei casi di incompatibilità, è deliberata con votazione a maggioranza del Comitato Direttivo. I membri del Comitato Scientifico non sono soggetti all'obbligo del versamento delle quote annuali all'Associazione.

ARTICOLO 25

(Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che verrà devoluto, dedotte le passività, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, ai sensi dell'art. 9 del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione si può sciogliere anche nel caso in cui il numero dei soci ordinari ed equiparati sia inferiore a 3.

ARTICOLO 26

(Controversie)

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i Soci, ovvero tra i soci stessi, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri che giudicheranno ex bono et aequo, come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Detti arbitri saranno nominati una da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dagli Arbitri come sopra nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania competente per il territorio. Il loro lodo sarà inappellabile.

Restano salve le inderogabili norme di legge.

ARTICOLO 27

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo, si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.